

Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri del Falco – Compagnia 12FALC

STATUTO

(Approvato con Assemblea Straordinaria del 27 ottobre 2018)

Articolo 1 - Denominazione e sede sociale

E' costituita con sede in Roma. (RM) Via Ramazzini, 31 un'Associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile denominata:

“Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri del Falco – Compagnia 12FALC.”

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può istituire sedi operative diverse e/o modificare la sede legale e/o principale

Articolo 2 - Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'Associazione, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione del tiro con l'arco in tutte le sue componenti, sportive (dilettantistiche e agonistiche), amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l'arco, nonché allo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva. Nella sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci. Per il



raggiungimento degli scopi, l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative.

3. E' caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio. L'Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il suo regolare funzionamento o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva e a quelli di altre federazioni e Organismi ai quali l'Associazione intenderà affiliarsi

Articolo 3 - Durata:

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda d'ammissione

2. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

3. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci le persone fisiche che ne

condividono gli scopi, che ne fanno richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, dei suoi organi e degli Enti cui la stessa sarà affiliata.

4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
5. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. L'esercente patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci:

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali

all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo e la Sede sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l'arco e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento emanato nei modi previsti dall'art. 10 comma 4).

4. Il socio è tenuto al rispetto dello Statuto dell'Associazione e delle norme di legge in merito; è altresì tenuto al rispetto delle delibere dell'Assemblea e del Direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei Soci:

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie.
- b) Morosità protrattasi oltre il termine dei 60 giorni indicati nella lettera di sollecito, inviata per richiedere il versamento della quota associativa.
- c) Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.

2. Nei casi di decadenza per morosità e/o radiazione, il Socio, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, può proporre le proprie controdeduzioni all'assemblea che potrà accoglierle o respingerle confermando in tal caso, la decisione di esclusione del Direttivo.

3. L'Associato radiato non può essere più riammesso.



Articolo 7 – Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:
 - a) l'Assemblea generale dei soci,
 - b) il Presidente,
 - c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Assemblea generale dei soci

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Presidente che vi provvede nei tempi e modi previsti dal successivo Art. 10, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima dell'effettuazione, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza

e l'elenco delle materie trattate.

5. Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

6. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

7. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

8. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.

9. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di un altro associato.

Articolo 10 - Compiti dell'Assemblea

All'assemblea Ordinaria compete:

1. l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario.
2. Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, procedere alla loro revoca, deliberare l'eventuale azione di responsabilità contro i medesimi;
3. Deliberare su ogni altro argomento di ordinaria o straordinaria amministrazione che venga proposto dal Consiglio Direttivo o sulle eventuali proposte formulate da almeno un terzo dei soci;
4. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità delle Assemblee

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione, Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite con la presenza di un terzo dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12 - assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri che è stabilito fino ad un massimo di **(7)** eletti dall'assemblea. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società, associazioni sportive dilettantistiche analoghe, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei



presenti.

4. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.
6. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per quattro riunioni consecutive, decade dalla carica.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare consiglieri per un numero che non superi la metà dei membri eletti, il Consiglio proseguirà, laddove esistenti con l'inclusione dei membri supplenti, in mancanza proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire alla prima riunione utile.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio

Direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Nominare il Presidente, Il vice presidente e le altre cariche sociali;
- b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- c) redigere il rendiconto di cassa consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell'Art. 8 e seguenti del presente Statuto;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
- g) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- h) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, dietro mandato dell'Assemblea;
- i) Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui,

contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per la gestione delle strutture ricreative dell'Associazione, e commissioni sportive. Sono comunque demandati al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- j) Nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societaria e pratica sportiva;
- k) Ogni anno stabilisce l'ammontare delle quote sociali;
- l) Distribuire incarichi e nominare commissioni per lo svolgimento di particolari mansioni;
- m) Deliberare sui compensi per i soci istruttori, e per i soci cui sono stati dati particolari incarichi;
- n) Di indire manifestazioni per il conseguimento degli scopi statuari;
- o) Di adempiere a tutte le altre attribuzioni riguardanti il funzionamento della Associazione che dal presente statuto non siano riservate alla competenza di altri organi;
- p) Provvede al tesseramento dei Soci alla Federazione o all'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Articolo 17 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione sia nei rapporti interni sia in quelli esterni. Presiede il Consiglio Direttivo e cura affinché ne siano attuate le delibere. In casi urgentissimi può provvedere con i poteri del Consiglio Direttivo. Le delibere così adottate dovranno essere ratificate dal consiglio Direttivo alla riunione successiva. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o da un membro del Comitato Direttivo su sua delega.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario/Tesoriere

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto di cassa consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto di cassa consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione.

2. Il rendiconto di cassa deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto di cassa, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto di cassa stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 - Fondo comune

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi volontari e di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 23 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria ai sensi degli art. 11 e 12 del presente statuto;
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, L. 23.12.1996 n° 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata, ed in subordine, le norme del codice civile.

